

**Causa C-63/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 febbraio 2023

**Giudice del rinvio:**

Juzgado Contencioso-Administrativo n.º5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

9 gennaio 2023

**Ricorrenti:**

Sagrario

Joaquín

Prudencio

**Resistente:**

Subdelegación del Gobierno en Barcelona

**Oggetto del procedimento principale**

Ricongiungimento familiare – Diniego di permesso o di rinnovo di soggiorno come ricongiunto – Situazione di irregolarità amministrativa – Circostanze particolarmente difficili – Previa valutazione delle circostanze personali – Interesse superiore del minore – Permesso di soggiorno autonomo

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa – Articolo 267 TFUE – Compatibilità di una norma nazionale con la direttiva 2003/86/CE – Articolo 15, paragrafo 3 – Articolo 17 – Diniego di permesso o di rinnovo di soggiorno come ricongiunto – Situazione di irregolarità amministrativa – Circostanze particolarmente difficili – Previa valutazione delle circostanze personali –

Permesso di soggiorno autonomo – Articoli 7, 24, 33, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafi 1 e 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se occorra intendere che gli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva, nella parte in cui menzionano «circostanze particolarmente difficili», comprendono automaticamente tutte le circostanze nelle quali sia interessato un minore e/o tutte le circostanze analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 15.
- 2) Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva una normativa nazionale che non prevede la concessione di un permesso di soggiorno autonomo, che garantisca ai familiari ricongiunti di non rimanere in una situazione di irregolarità amministrativa, quando ricorrano tali circostanze particolarmente difficili.
- 3) Se gli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva possano essere interpretati nel senso che tale diritto a un permesso autonomo sussiste nel caso in cui la famiglia ricongiunta rimanga priva di permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla sua volontà.
- 4) Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva una normativa nazionale la quale non prevede, prima di negare il rinnovo di soggiorno dei familiari ricongiunti, la necessaria e obbligatoria valutazione delle circostanze di cui all’articolo 17 della direttiva.
- 5) Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché agli articoli 47, 24, 7 e 33, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti fondamentali, una normativa nazionale che non prevede, come fase procedurale preliminare al diniego di un permesso o di un rinnovo di soggiorno come ricongiunto, la specifica audizione dei minori quando sia stato negato al soggiornante il permesso di soggiorno o il rinnovo.
- 6) Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché agli articoli 47, 24, 7 e 33, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti fondamentali, una normativa nazionale che non prevede una fase procedurale preliminare al diniego di un permesso o di un rinnovo di soggiorno come coniuge ricongiunto, quando sia stato negato al soggiornante il permesso di soggiorno o il rinnovo, in cui [il coniuge ricongiunto] possa far valere le circostanze previste all’articolo 17 della direttiva al fine di chiedere che gli sia concessa un’opzione per continuare a

soggiornare senza soluzione di continuità rispetto alla precedente situazione di soggiorno.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C-540/03, EU:C:2006:429.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, Y. Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C-557/17, EU:C:2019:203.

Considerando 2 e 11 della direttiva 2003/86/CE.

Articoli 5, paragrafo 5, 15, paragrafo 3, 16, paragrafo 3, 17 e 18 della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 24, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori.

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Articolo 19 della Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica 4/2000, dell'11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), a seguito della sua riforma con legge organica 2/2009 (in prosieguo: la «legge organica 4/2000»). Disciplina gli effetti del ricongiungimento familiare in circostanze particolari, che comprendono il permesso di soggiorno e di lavoro, nonché il permesso di soggiorno indipendente del coniuge e dei figli.

Prima disposizione addizionale, paragrafo 4, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (regio decreto 557/2011, del 20 aprile 2011, recante approvazione del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000 sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, a seguito della sua riforma con legge organica 2/2009) (in prosieguo: il «regio decreto 557/2011»). Prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno temporanei e/o di lavoro quando circostanze di natura economica, sociale o occupazionale lo suggeriscano e in casi non disciplinati di particolare rilevanza, nonché la concessione di permessi di soggiorno temporanei quando ricorrano circostanze eccezionali non previste nel medesimo regolamento.

Articolo 58, paragrafo 3, del regio decreto 557/ 2011. Disciplina la vigenza del permesso di soggiorno dei familiari ricongiunti in funzione del permesso di soggiorno del soggiornante.

Articolo 59 del regio decreto 557/2011. Disciplina il soggiorno dei familiari ricongiunti, indipendente rispetto a quello del soggiornante, e, tra altre questioni, i requisiti, i casi e la durata.

Articolo 61 del regio decreto 557/2011. Disciplina il rinnovo dei permessi di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare e, tra altri aspetti, le formalità e le condizioni della domanda, la durata, i requisiti per l'ottenimento relativi al soggiornante e al ricongiunto, la documentazione di sostegno necessaria e altre informazioni che le autorità devono valutare ai fini del rinnovo del permesso.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La ricorrente e i suoi due figli minorenni erano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dopo essersi ricongiunti rispettivamente al marito e al padre.
- 2 Il 22 aprile 2021 tutti i membri della famiglia hanno presentato una domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo. Con decisione della Subdelegación del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del governo a Barcellona, Spagna) del 27 maggio 2021 è stato negato al soggiornante il permesso di soggiorno a causa dell'esistenza di un precedente penale. Successivamente, con decisione dell'organo di rappresentanza del governo a Barcellona del 22 giugno 2021 è stato negato alla ricorrente e ai suoi due figli minorenni il permesso di soggiorno di lungo periodo perché il soggiornante non era in possesso di un permesso di lavoro e/o di soggiorno, circostanza in contrasto con il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), punto 1, del regio decreto 557/2011.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 3 Gli argomenti delle parti non sono esposti nella decisione di rinvio.

### **Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 4 L'articolo 15 della direttiva 2003/86/CE (in prosieguo: la «direttiva») prevede la possibilità di concedere ai familiari ricongiunti un permesso di soggiorno autonomo in determinati casi. L'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva dispone che gli Stati possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare in talune circostanze e in virtù dell'articolo 15. Tali disposizioni sono state riprese nell'articolo 59 del regio decreto 557/2011, dal cui paragrafo 3 si evince che il permesso di soggiorno è rilasciato senza interruzione.

- 5 L'articolo 15 della direttiva, cui rinvia l'articolo 16, paragrafo 3, della stessa, dispone inoltre che «[g]li Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano». Tali circostanze difficili non sono state disciplinate dalla normativa spagnola.
- 6 La prima disposizione addizionale, paragrafo 4, del regio decreto 557/2011 prevede il rilascio di permessi di soggiorno in casi eccezionali non previsti dal regolamento di applicazione della legge organica 4/2000. Tuttavia, non sembra che tali disposizioni siano conformi alla direttiva, poiché prevedono una decisione discrezionale, di interpretazione ampia, che non impedisce l'adozione automatica delle decisioni alla quale si è opposta la CGUE e che, nel contempo, esula dalla competenza dell'organo amministrativo appartenente all'Administración periférica del Estado (Amministrazione decentrata dello Stato), essendo attribuita all'Administración Central (Amministrazione centrale).
- 7 Con la sua giurisprudenza, la CGUE impone agli Stati membri di valutare le circostanze personali degli interessati e preclude la possibilità di adottare misure di revoca automatica del permesso di soggiorno. Così, ad esempio, la sentenza del 27 giugno 2006, pronunciata nella causa Parlamento/Consiglio (C-540/03, EU:C:2006:429), fa salva la compatibilità delle previsioni contenute nella direttiva con i diritti fondamentali laddove impone alle autorità nazionali di tenere conto delle circostanze particolari di ciascun caso, attraverso le disposizioni contenute negli articoli 5, paragrafo 5, e 17 della direttiva.
- 8 Tuttavia, la normativa spagnola non prevede una fase procedurale in cui gli interessati possano far valere le circostanze personali alle quali fa riferimento l'articolo 17 della direttiva e nella quale, al contempo, sia previamente ascoltato il minore, conformemente al disposto dell'articolo 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori. Pertanto, le decisioni vengono adottate senza tenere conto della situazione personale delle persone ricongiunte, generalmente minori e donne, che vengono istantaneamente a trovarsi in una situazione di irregolarità.
- 9 Ad avviso del giudice del rinvio, si potrebbe ritenere che i familiari ricongiunti che hanno perduto il permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro volontà si trovino in circostanze particolarmente difficili. Ciò varrebbe segnatamente nel caso dei minori e delle persone che si trovano in una situazione di discriminazione strutturale nella società dalla quale provengono, come avviene per le donne in taluni paesi nei quali esse non sono tutelate.
- 10 Considerato che l'articolo 15, paragrafo 3, utilizza un verbo [in senso] imperativo, «adottano», il giudice del rinvio ritiene che il diritto nazionale dovrebbe disciplinare le «circostanze particolarmente difficili». Sarebbe così possibile applicare la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva ai casi di perdita del permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla volontà delle persone ricongiunte, come avviene nel procedimento principale. Inoltre, la perdita

del permesso di soggiorno avverrebbe, in ogni caso, dopo la valutazione della situazione personale e familiare della persona ricongiunta, come richiesto dall'articolo 17 della direttiva.

- 11 Ad avviso del giudice del rinvio, le autorità spagnole si sono limitate a negare il permesso di soggiorno senza valutare la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese in cui soggiornano e con quello di origine, il che è in contrasto con il diritto dell'Unione.

DOCUMENTO DI LAVORO